

Norme & Tributi
Giustizia e sentenze

Non è possibile rinunciare all'eredità senza inventario dei beni entro 3 mesi

Successioni

Cassazione sul caso del chiamato in possesso dei beni ereditari

L'operazione di conteggio evita di coprire le passività con il patrimonio personale

Angelo Busani

Il chiamato all'eredità che è nel possesso dei beni ereditari non può rinunciare all'eredità se non compie l'inventario entro tre mesi dal giorno di apertura della successione o dal giorno del ricevimento della notizia del decesso del de cuius: pertanto, se il defunto aveva un debito verso il Fisco, non vale a nulla la rinuncia all'eredità che sia effettuata dopo il decorso del trimestre

senza che alcun inventario sia stato compiuto. Lo afferma la Cassazione nella ordinanza n. 36080 del 23 novembre 2021.

L'apertura di una successione (e cioè il verificarsi della morte della persona fisica) provoca l'instaurazione della cosiddetta "chiamata all'eredità", vale a dire la fase di individuazione dei soggetti che, per testamento o per legge, possono conseguire il patrimonio ereditario effettuando l'accettazione dell'eredità stessa. Con l'accettazione, infatti, il chiamato all'eredità diventa erede e, con ciò, subentra nell'intero patrimonio attivo e passivo del defunto; ma se la parte passiva supera la parte attiva, succede che l'erede risponde dei debiti del defunto, oltre che con i beni ereditati, anche con il proprio personale patrimonio.

L'accettazione si può compiere o in forma espressa (e cioè esplicitamente dichiarando di accettare l'eredità) o in forma tacita (e cioè compiendo un'attività inerente al-

l'eredità - ad esempio, vendere l'automobile appartenuta al defunto - che egli non potrebbe effettuare se non nella sua qualità di erede). Vi è poi un terzo caso di accettazione dell'eredità, che è quello derivante dal semplice possesso di uno o più beni ereditari, anche di irrisoria entità, protratto per oltre tre mesi (per "possesso" si intende la materiale disponibilità): è facile percepire che questo è il sistema di accettazione più frequente da parte dei familiari che convivessero con il de cuius.

Chi si trova in questa situazione di possesso dei beni ereditari può però evitare di divenire erede "puro e semplice" (e, cioè, in particolare, di rispondere dei debiti del defunto con il proprio patrimonio personale, se si tratta di un'eredità passiva)

compiendo, entro tre mesi dall'apertura della successione (salvo proroga concessa dal tribunale), l'inventario dell'eredità, operazione che consente di stabilire qual è la consistenza dell'attivo e del passivo trasmesso dal defunto.

Una volta, dunque, terminate le operazioni di inventario, la legge concede al chiamato possessore il termine di 40 giorni di esprimere la rinuncia all'eredità oppure la cosiddetta accettazione con il beneficio di inventario: in quest'ultimo caso, il chiamato diventa bensì erede, ma risponde delle passività ereditarie (e, quindi, anche dei debiti tributari del defunto) solamente nei limiti dell'attivo dell'eredità, senza coinvolgere il proprio personale patrimonio. Se il predetto periodo di 40 giorni trascorre senza che il chiamato possessore abbia accettato con beneficio di inventario o senza che abbia dichiarato la rinuncia all'eredità, egli è considerato erede "puro e semplice".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I tre mesi partono dal giorno di apertura della successione o da quello di ricevimento della notizia del decesso

FORMAT PROMOZIONALE A CURA DI 24ORE SYSTEM



La pandemia ha impresso una formidabile accelerazione alla svolta digitale, con impatti permanenti e di vasta portata sui modelli operativi e le catene del valore. Il ricorso massivo al lavoro a distanza, tipico del lockdown, ha lasciato il posto a forme di lavoro ibrido, un po' home working e un po' in presenza. Strategie e procedure di grandi e piccole realtà produttive si misurano così sul passaggio dal workplace al workspace, ridisegnando spazi, tempi e riconsiderando gli investimenti IT. Un processo che investe anche la gestione dei flussi documentali integrando i cicli cartacei all'interno dei processi digitali. Il gruppo Brother, nel 2020 secondo player nel printing laser A4 col 24% del mercato, ha messo a punto l'approccio Balanced Deployment, un "dispiegamento ponderato" per dimensionare correttamente l'output e garantire il distanziamento so-

DAL LAVORO A DISTANZA AL LAVORO ALLA GIUSTA DISTANZA

ciale: dispositivi più piccoli e vicini a chi deve stampare per ridurre le interazioni tra dipendenti e l'attraversamento degli spazi, azzerando gli assembramenti. Questo significa anche maggiore produttività, senza più file, interruzioni, code di stampa e con meno fermi-macchina, riducendo del 50% le chiamate all'help desk. Gli spazi si ottimizzano grazie alle stampanti multifunzione compatte A4 Brother, le più piccole, sostenibili e performanti, facilmente posizionabili e dotate di una completa

connettività (USB, WiFi oppure rete cablata). Con l'offerta Managed Print Services, Brother fornisce supporto al Balanced Deployment e assistenza anche da remoto assicurando un elevato livello di protezione da attacchi informatici grazie a protocolli di serie e alla tecnologia NFC e al Pull Printing per l'autenticazione dell'utente e l'abbattimento delle stampe abbandonate. A prova di hacker c'è il servizio in cloud di Stampa Gestita Pagine+ di Brother: stampanti e consumabili con forme

di abbonamento personalizzabili per durata, volumi di stampa e livelli di assistenza. Un ulteriore elemento per garantire la giusta distanza sono anche i dispositivi di etichettatura Brother P-touch, QL e VC-500, combinati con il software "P-touch Editor" gratuito e l'applicazione iPrint&Label, che permettono di creare una segnaletica personalizzata utile a comunicare a dipendenti e clienti le norme anticovid nell'ambiente di lavoro. "At your side" è la filosofia che guida il gruppo Brother per supportare i clienti nel conseguimento di un migliore stile di vita, personale e professionale, mantenendo un forte impegno verso l'ambiente e la società.

Con dispositivi più piccoli e vicini a chi deve stampare si garantisce il distanziamento, azzerando gli assembramenti

Suicidio assistito, il primo sì in Italia arriva dal Comitato etico

Nelle Marche

Verificata l'esistenza delle condizioni fissate dalla Corte costituzionale

Patrizia Maciocchi

Con il primo sì di un Comitato etico al suicidio medicalmente assistito l'Italia si muove sul solco tracciato dalla sentenza autoapplicativa della Consulta (la 242/2019).

A dare l'ok è stato il Comitato etico dell'azienda sanitaria delle Marche, che ha certificato l'esistenza delle quattro condizioni stabilite dalla Consulta, in un paziente di 43 anni, da dieci immobile dopo un incidente stradale. Una verifica che era stata richiesta, attraverso l'Asur, dal Tribunale di Ancona al quale, secondo la Regione Marche, spetta comunque l'ultima parola.

I giudici delle leggi hanno passato un colpo di spugna sul divieto assoluto di aiuto al suicidio. Per la Consulta non è un crimine agevolare il suicidio di una persona capace di decidere in modo libero e consapevole, ma tenuta in vita da trattamenti di sostegno e affetta da una malattia irreversibile fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che trova intollerabili. In applicazione di questi principi si è arrivati all'assoluzione di Marco Cappato per l'aiuto al suicidio dato al Df Fabo e, lunedì, al sì del Comitato etico.

L'équipe ha dato le risposte necessarie ad accogliere la richiesta del paziente di porre fine alla sofferenza. Il Comitato ha sottolineato la volontà dell'uomo di non integrare la terapia con antidolorifici o ulteriori aiuti domiciliari e la sua assoluta capacità di fare scelte autonome e consapevoli. Dati clinici alla mano ha affermato anche l'irreversibilità della malattia. Più complicato avere certezze sulla sofferenza fisica ritenuta insopportabile. Un elemento soggettivo difficile da determinare. Comunque desunto dalla coerenza tra il racconto della sofferenza psichica e la condizione fisica. Né sull'affermazione della intollerabilità incide il rifiuto di terapie antidolorifiche integrative. Per quanto riguarda il requisito della presenza di sostegni vitali, l'équipe sgombra il campo dal rischio discriminazione. Un pericolo che sta nel fare un distinguo tra chi vive grazie alla presenza di macchinari e chi, come nel caso esaminato, è sottoposto a trattamenti e utilizza dispositivi che svolgono un ruolo sussidiario delle funzioni fisiologiche. Gli specialisti

evidenziano che anche un'eventuale interruzione di questi ausili potrebbe causare il decesso «se non fossero messi in atto interventi invasivi, dopo ulteriori sofferenze e con una modalità non dignitosa di porre fine alla propria esistenza». Il pool si ferma però davanti alla richiesta di un parere sul farmaco indicato. Una scelta non abbastanza motivata come vaga è la metodica da seguire. E l'équipe non ritiene che sia di sua competenza indicare alternative. Il presidente emerito della Corte costituzionale Cesare Mirabelli promuove la valutazione del Comitato etico: «Con un parere analitico e ampiamente motivato - afferma Mirabelli - sono state accertate tutte le condizioni stabilite dalla Corte costituzionale per escludere la punibilità dell'assistenza al suicidio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE REAZIONI

Bioetica Gemelli: «Non è servizio garantito»

Tante le reazioni alla notizia del parere del Comitato etico. Il Movimento 5 stelle affida ad una nota la propria soddisfazione ma ricorda il Ddl ora in discussione alla Camera invitando ad accelerare i tempi di approvazione. Sulla stessa lunghezza d'onda la senatrice del Pd Monica Cininnà che chiede di evitare tattiche nel licenziare la legge senza «prendere tempo decidendo di non decidere». Di tutt'altro genere la reazione del Vaticano, che bolla la decisione come una provocazione, davanti alla quale è lecito domandarsi «se sia giusto incoraggiare a togliersi la vita». Per la Chiesa, come avverte la Pontificia Accademia per la vita, l'unica via possibile sono le cure palliative. Fa sentire la sua voce anche il direttore dell'Istituto di Bioetica dell'Università Cattolica di Roma Antonio G. Spagnolo, che invita a non considerare il suicidio assistito un «servizio garantito». Sarà sempre necessario un medico disposto a praticarlo, senza invocare l'obiezione di coscienza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la decisione Ue

AIUTI ANTI COVID, DA SCIOLGERE IL NODO DELLA CUMULABILITÀ

di Lorenzo Lodoli e Benedetto Santacroce

—Continua da pagina 33

Altro chiarimento necessario riguarda la definizione del momento di concessione dell'aiuto ai fini del rispetto dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 rispetto alla data del 28 gennaio 2021 ed in considerazione dei nuovi massimali introdotti dalla Commissione Europea. La decisione si limita ad affermare che rileva la data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario e specificando che, a seconda della misura, sarà necessario avere riguardo: **1** alla data di approvazione della domanda di aiuto; **2** alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, o di approvazione della compensazione, in relazione ai

crediti d'imposta (che però non considera che i crediti possono essere ceduti);

3 alla data di entrata in vigore della normativa di riferimento, negli altri casi.

Se la data di concessione non è chiara, vi saranno problemi per la presentazione delle autodichiarazioni e contestualmente molte imprese correranno il rischio di dover restituire gli aiuti.

Vi è poi un punto particolarmente importante. Un soggetto che ad oggi non ha fruito di aiuti dovrebbe avere diritto di utilizzare l'intero importo sino al 30 giugno 2022. Passaggio fondamentale anche in considerazione dei nuovi tetti introdotti dalla Commissione Ue.

© RIPRODUZIONE RISERVATA